

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 244 del 17 dicembre 2016

**Oggetto: Richiesta parere alla Regione in ordine al riavvio della
procedura elettorale sospesa il 30.9.2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 9,30 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa, convocata, in via d'urgenza, dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 5752 del 15.12.2016.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

L'ordine del giorno reca:

omissis

2. Elezioni consorziali - determinazioni.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Nicola Lucci – Presidente
2. Giovanni Salutari – Vice Presidente
3. Nicola Enio Cianfaglione
4. Tonino De Santis
5. Ernesto Zuffada

E' assente il Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.



Alle ore 10,05, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che la deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 233 del 19.11.2016 con la quale è stato disposto di riavviare il procedimento elettorale sospeso lo scorso 30.9.2016 e fissata per domenica 15 gennaio 2017 la nuova data di convocazione dell'Assemblea dei consorziati allo scopo di procedere alla elezione degli otto membri elettivi del Consiglio dei delegati, non è stata ratificata dal Consiglio.

E' necessario, però, quanto prima procedere al riavvio della procedura in argomento e prima di farlo è opportuno concordare con la Regione la relativa modalità.

Segue la discussione sull'argomento alla quale partecipano tutti i presenti.

Dopodichè

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA


UDITA la discussione sull'argomento

CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente del Consorzio di richiedere al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Pesca DPD028 – Servizi Affari Dipartimentali, il parere che di seguito si riporta:

“Gentilissima dottoressa Fusco,
facendo seguito alle intese intercorse all'incontro del giorno 11 dicembre u.s. presso gli Uffici regionali del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Pesca sono a rappresentare quanto segue.
Come a Lei noto, gli amministratori di questo Consorzio sono in regime di *prorogatio* dal 1° gennaio 2016; purtroppo anche le elezioni consortili indette per il giorno 2 ottobre del c.a. sono state rinviate dal Consiglio dei Delegati in forza del provvedimento di sospensione delle stesse, reso dal TAR Abruzzo a seguito del



ricorso proposto dal Sig. Adelmo Castagna, candidato di terza fascia, escluso dalla competizione elettorale.

Successivamente, però, il TAR Abruzzo con sentenza semplificata n. 697/2016 REG.PROV.COLL., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, innanzi alla quale e facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda il Sig. Adelmo Castagna potrà riproporre la domanda nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza in parola, sulla base del presupposto che le questioni relative alla titolarità o meno del diritto di elettorato attivo o passivo, quali diritti soggettivi pubblici, sono devolute alla giurisdizione dell'A.G.O..

Pertanto, pur ritenendo unitamente alla maggioranza dei consiglieri di questo Ente assolutamente prioritaria la fissazione, a stretto giro di posta, di una nuova data delle elezioni consortili che possa portare all'immediata e valida ricostituzione, con pieni poteri, di tutti gli organi dell'Ente, **essendo nel frattempo venuta meno l'efficacia del provvedimento cautelare di sospensione delle elezioni adottato dal TAR Abruzzo**, vorrei tuttavia ed al precipuo fine di acquisire l'autorevole parere di codesto Dipartimento della Regione Abruzzo sottoporre alla Sua attenzione le seguenti considerazioni.

Invero, il TAR Abruzzo con il suddetto pronunciamento ha, per carenza di potere giurisdizionale, sostanzialmente demandato al altro sistema giudiziale la decisione nel merito della questione sollevata dal Sig. Adelmo Castagna circa la legittimità o meno della sua esclusione dalla competizione elettorale.

Pertanto quest'ultimo, permanendo lo stato attuale delle cose e avendone facoltà, al fine di poter essere riammesso nelle liste elettorali dovrebbe incardinare un giudizio innanzi al competente Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di elettorato passivo, il cui esito naturalmente non è assolutamente prevedibile.

Mi preme sottolineare, però, che l'esclusione del suddetto candidato era stata decisa dalla precedente Deputazione Amministrativa presieduta dal Sig. Fiorenzo Schiavitti, con il voto favorevole dell'allora Presidente e di quello di altri due consiglieri, quest'ultimi peraltro in palese conflitto di interessi essendo anch'essi candidati di terza fascia, ai sensi dell'art. 24 lett. i) del vigente statuto consortile, avendo il Sig. Adelmo Castagna nell'anno 2014 impugnato innanzi al TAR Abruzzo, unitamente ad altri trenta consorziati della Valle del Tirino, una deliberazione consortile di riparto della contribuzione.

L'esclusione deliberata dalla precedente Deputazione Amministrativa non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che lo stesso Castagna avesse, comunque, depositato nel mese di marzo 2016 presso la Segreteria del TAR Abruzzo, a mezzo del suo Difensore, una istanza di rinuncia al predetto ricorso, notificata anche al Consorzio – anche se non presso il Difensore domiciliatario dell'Ente – pochi giorni prima dell'approvazione delle liste dei candidati.

Orbene, posto che la disposizione statutaria di cui all'art. 24 **disciplina espressamente ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità**



alla carica di consigliere, che si perfeziona però non con la semplice acquisizione del risultato elettorale ma solo attraverso la espressa accettazione della carica da parte dell'eletto ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto consortile, l'interpretazione letterale dell'art. 24 sembrerebbe escludere che possano ricondursi ad essa anche le ipotesi di incandidabilità.

L'incandidabilità, stando alla vigente normativa di Legge, è legata ad ipotesi tassative, come quella di aver riportato condanne penali per determinati reati, alle quali certamente non è riconducibile quella in cui versa il Sig. Adelmo Castagna.

In ragione di quanto sopra esposto solo l'incandidabilità escluderebbe in radice la possibilità di adire una carica elettiva, ovvero il diritto di elettorato passivo, comportando il divieto di candidatura, la cui violazione è sanzionata, peraltro, con la previsione della nullità dell'elezione del medesimo candidato; mentre l'ineleggibilità e l'incompatibilità escluderebbero semplicemente l'esercizio e non il diritto di elettorato passivo e, non causando anch'esse l'invalidità dell'intero procedimento elettorale, comporterebbe la nullità dell'elezione del singolo candidato ovvero la decadenza del medesimo all'esito della procedura di contestazione!

Rebus sic stantibus, lo svolgimento delle elezioni consortili con l'esclusione del candidato di terza fascia, come decisa dalla precedente Deputazione Amministrativa, potrebbe condurre, nell'eventualità tutt'altro che remota in cui il Sig. Castagna, riproponendo nei termini di Legge il ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (ovvero entro marzo 2017), ottenesse il riconoscimento in suo favore dell'elettorato passivo, all'invalidazione delle stesse elezioni, con gravi e, facilmente immaginabili, pesanti ripercussioni, anche di natura economica, a carico dell'Ente e quindi dei consorziati; al contrario, il reinserimento del Sig. Adelmo Castagna nelle liste elettorali, posto che si possa ragionevolmente escludere l'esistenza di un caso di incandidabilità, porterebbe nel peggiore dei casi e semprechè quest'ultimo riuscisse ad essere eletto alla nullità della sua stessa elezione, giammai all'annullamento delle elezioni consortili!

Pertanto, pienamente consapevole dell'urgenza e dell'importanza delle scelte che a tal riguardo i nuovi organi dell'Ente dovranno assumere nei prossimi giorni al fine di consentire ai consorziati l'esercizio del loro sacrosanto diritto di voto, ritengo opportuno acquisire su tale complessa problematica l'autorevole parere di codesto Dipartimento.

Cordiali saluti."

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Nicola Lucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 19.12.2016 al 21.12.2016 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 22.12.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 22 DIC. 2016



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza